

MUNICIPIO DI MESSINA
DIPARTIMENTO POLITICA DEL TERRITORIO

Colvino

29 MAR 2000

Prot. n°3086/00

OGGETTO : Prat. 37/00 – Ricorso al TAR Sicilia sez. di Catania proposto
dal [REDACTED] /Comune di Messina.
Fasc. 2267/9

[REDACTED]

MESSINA

e p.c

Al Dipartimento 08
Legale ed Espropriazione
Settore Legale

SEDE

Il riferimento alla nota prot. n°3801 del 24.02.2000, con la quale il settore legale ha trasmesso copia del ricorso al TAR indicato in oggetto, si comunica quanto segue:

In data 05.01.1993 [REDACTED] con prot. n°176, inoltrava istanza tendente ad ottenere l'Autorizzazione Edilizia per i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino di un capannone industriale prefabbricato sito in località Orto Liuzzo svincolo Ponte Gallo. (All.1)

La Ripartizione Urbanistica in data 06.07.93 istruiva il progetto redigendo rapporto tecnico istruttorio prot. n°176 dal quale emergono, tra l'altro, perplessità in ordine alla tipologia dell'intervento, stante la mancanza di riscontro per determinare la ricostruzione fedele dell'edificio di che trattasi. (All.2)

La Commissione Edilizia Comunale in data 15.03.94 sul progetto in questione esprimeva il seguente parere: << Contrario per i motivi della Divisione Tecnica Urbanistica >>. (All.3)

Questo Dipartimento, con nota prot. n°176/93 del 17.03.94, comunicava alla ditta l'avvio del procedimento relativo al provvedimento di rigetto. (All.4)

Successivamente in data 11.04.94 la [REDACTED] con prot. n°8118 presentava istanza di riesame del progetto. (All.5)

In data 12.01.95 la Divisione Tecnica Urbanistica con prot. n°8118 redigeva la relativa relazione tecnica con la quale evidenziava che l'immobile è in parte oggetto di condono edilizio ai sensi della L 47/85 e, che per la restante parte non viene dimostrata la regolarità dell'edificazione. (All.6)


Il Dipartimento Urbanistica, in data 10.03.95, con prot. n°6064, comunicava il rigetto dell'istanza di riesame. (All.7)

In data 11.04.96 con prot. n°3562 la ditta presentava ulteriore istanza tendente ad ottenere ai sensi dell'art.13 della L.47/85 l'approvazione del progetto di ristrutturazione di un manufatto a destinazione industriale. (All.8)

In data 28.10.96 la Divisione Tecnica Urbanistica redigeva rapporto istruttorio prot. n°3562, con il quale proponeva il diniego della richiesta concessione edilizia in sanatoria, stante il mancato rispetto della distanza dai confini e dal ciglio stradale. (All.9)

Con nota prot. n°3562/96 del 20.03.97 la Dipartimento Urbanistica comunicava alla ditta che la Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 20.12.96 aveva rinviato l'esame della pratica al fine di acquisire nuovi elementi di giudizio. (All.10)

In esito a tale nota, il progettista produceva istanza prot. n°14783 del 22.05.97, con la quale riteneva di fornire elementi utili ai fini della definizione della distanza del fabbricato dal confine con altra ditta. (All.11).



PROGETTO ORIGINALE

DI RISTRUTTURAZIONE IN SANATORIA DI UN MANUFATTO A DESTINAZIONE INDUSTRIALE DISTRUTTO DA UN INCENDIO NELL'APRILE 1992, REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 9 E 13 DELLA L. 47/85, COME DEFINITO DALLA LETTERA D) DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 31 DELLA L. 457/78, ED AI SENSI DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ. 5^A DEL 20.11.1990 N. 786

COMMITTENTI: [REDACTED]

LOCALITA': SS. 113 - VILL. ORTO LIUZZO - MESSINA

IMPRESA: IN ECONOMIA

RIP. URBANISTICA
PROTOCOLLO
11 APR. 1996
PROT. N. 3562

STUDIO TECNICO

Dott. Ing. ANDREA D'ANDREA

Cod. Fisc. DND NDR 34M14 F158C - P. IVA 00240620831
Via Mons. D'Arrigo 11 Tel. (090) 364159
98121 MESSINA

IL PROGETTISTA:

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

IL COMMITTENTE:




[Handwritten signature]


MESSINA


10.4.96

PIANTA PIANO TERRA 1:100




PIANTA PIANO PRIMO 1:100





PIANTA PIANO PRIMO 1:100



OGGETTO: Progetto dei lavori di completamento di un manufatto industriale

Il progetto allegato alla presente atiene la sanatoria ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 37/85 di un manufatto industriale distrutto da un incendio nell'aprile del 1992.

L'edificio, costruito abusivamente dal proprietario prima del 1983 come da autodenuncia in data 29.10.1986 prot. n. 8682, ricade in zona D2 e per esso era stato redatto da altro professionista progetto di ripristino parziale della struttura metallica portante ai sensi dell'art. 35 della L. n. 47/85 che venne approvato dall'Ufficio del Genio Civile di Messina con protoc. n. 44402 del 24.05.1995. Tale progetto venne notificato al Comune di Messina e, trascorsi i tempi di legge, si passò alla fase esecutiva intendendo effettivamente procedere al ripristino parziale della struttura.

In fase esecutiva, però si vide la impossibilità di eseguire i lavori così come progettualmente previsti, stante le condizioni della struttura che si rivelarono ben peggiori di come era stato ipotizzato nella fase progettuale.

Caduti naturalmente i primi elementi in fase di smontaggio per la sostituzione, anche al fine della sicurezza strutturale del nuovo organismo che si veniva a creare, la ditta decise la sostituzione totale della struttura restante con altra totalmente nuova.

Sostituzione, in quanto la nuova struttura portante rispetta la vecchia sia nel numero degli elementi che degli interassi, tanto è vero che è stata assemblata sulla esistente fondazione.

Il capannone, della profondità di m. 11,25 e della lunghezza di m. 50,25 ha altezza all'imposta di m. 8,50 ed, al colmo, di m. 10,50, misure rilevate dai Vigili della squadra tutela del territorio e che corrispondono al progetto presentato in sanatoria ed approvato dal Genio Civile di Messina.

Addirittura, tale intervento sarebbe da qualificarsi come manutenzione straordinaria o risanamento conservativo che, ai sensi dell'art. 31 della L. 5.08.1978 n. 457 e art. 20 L.R. n. 71/78, non necessita Concessione Edilizia. Ciò dal momento che il manufatto precedente, in mancanza di provvedimento espresso, deve intendersi oggi sanato.



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICISERVIZIO
IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 2.2.74 n.64;

VISTO il D.P.Reg. del 27/12/1993, registrato alla Corte dei Conti il 29/12/1993, reg.2, Fg. 29 e pubblicato nella G.U.R.S. n.3 del 16/1/1994;

VISTA la nota n° 42380 del 14/12/1995 dell'Ufficio del Genio Civile di Messina dalla quale risulta che, nell'esecuzione dei lavori abusivi eseguiti nel Comune di Messina in via S.S. 113-vill. Ortoliuzzo, consistenti nella realizzazione di un capannone in struttura metallica, la ditta Ruggeri Salvatore residente in Villafranca Tirrena via Baronina 119 è incorsa nella violazione degli artt.17 e 18 della Legge 2/2/74 n.64 perché l'esecuzione dei lavori è avvenuta senza aver richiesto ed ottenuto preventivamente la prescritta autorizzazione da parte del predetto Organo Tecnico, artt. 9 e 10 per non aver giustificato con calcoli le strutture sidero- cementizie adottate;

VISTA la sentenza n° 433/2002 del 17/11/1998, divenuta irrevocabile il 26/03/2002 con la quale la Corte di Appello di Messina ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] in ordine al reato di cui agli artt. 9,10, 17 e 18 della legge 2.2.74 n.64, perché estinto per intervenuta prescrizione .

VISTO il progetto in sanatoria delle opere abusivamente realizzate, redatto dall' ing. Roberto D'Andrea .

VISTA la relazione dell'Ufficio del Genio Civile di Messina n° 13691 dalla quale risulta che la ditta senza la preventiva autorizzazione del predetto Organo Tecnico, prescritta dalla legge 2.2.74 n° 64, ha eseguito le seguenti opere: realizzazione di un capannone in struttura metallica.

CONSIDERATO che, com'è dato rilevare dalla suddetta relazione, la citata ditta, ha trasmesso all'Ufficio del Genio Civile di Messina il progetto delle opere abusivamente realizzate, per il visto in sanatoria, ai sensi della citata legge 64/74, chiedendo di poter mantenere quanto abusivamente realizzato a condizione di eseguire le opere di adeguamento sismico previste nel progetto stesso e che da ulteriore sopralluogo effettuato da un funzionario del predetto Ufficio si è rilevato che gli elaborati rispecchiano lo stato effettivo dei luoghi, mentre dall'esame del progetto è emerso che lo stesso risulta redatto in conformità della richiamata legge 64/74;

CONSIDERATO, infine, che l'Ufficio del Genio Civile di Messina, con la sua relazione, ha proposto "il mantenimento di quanto abusivamente realizzato a condizione che siano eseguite le opere di adeguamento sismico previste in progetto";

A termini delle vigenti disposizioni:

DECRETA

- ART. 1) Per quanto specificato in narrativa le opere di cui in premessa, abusivamente realizzate dalla [redacted] nella via S.S. 113 - Vill. Ortoliuzzi Comune di Messina, possono sussistere per quanto attiene la normativa di Legge 2.2.74 n°64 a condizione che vengano eseguite le opere di adeguamento sismico previste in progetto.
- ART. 2) Trascorso il termine di mesi sei dalla data di notifica del presente Decreto, che la [redacted] abbia provveduto ai lavori di adeguamento previsti in progetto, si procederà d'Ufficio con spese a carico della [redacted] stessa, ai sensi dell'art. 24 della Legge 2.2.74 n.64.
- ART. 3) L'Ufficio del Genio Civile di Messina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che dovrà essere notificato alla [redacted] entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, nonché di accertare l'avvenuta esecuzione di quanto disposto dai precedenti articoli.


Palermo, li 24 OTT. 2002

IL CAPO SERVIZIO
(DOTT. ALDO GANGI)

[Handwritten signature]

PER COPIA CONFORME
L'INGEGNERE
bir. sup.


[Handwritten signature]




[Handwritten signature]
V. Llorens
11 Dic. 2002
[Handwritten signature]



FOTOGRAFIE EDIFICIO S. RUGGERI



DIC 2002



7/10/02

12 DIC. 2002